

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

N. 115/AV3 DEL 29/01/2018

**Oggetto: G. G. + 6 / EX AUSL 8 DI CIVITANOVA MARCHE - RICORSO
TAR MARCHE N. 324/96 R.G. - DECRETO DI PERENZIONE N. 1958/08 - SALDO
ONORARIO AVV. ANDREA CALZOLAIO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 5.886,15, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 12/PA del 22/01/18, a titolo di onorario per l'attività professionale resa a favore dell'Ente, nell'ambito della causa n. 324/96 R.G., promossa dinanzi al Tar Marche da G. G. + 6 (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro la ex ASL 8 di Civitanova, definita con decreto di perenzione n. 1958/08, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO

□ Normativa ed atti di riferimento:

- Deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL n. 8 n. 401 del 03/04/1996;
- Decreto Tar Marche n. 1958/2008;
- D.M. n. 127/04.

□ Motivazione:

Con ricorso n. 324/96, promosso contro l'allora A.U.S.L. n. 8 di Civitanova Marche, G. G. + altri (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), dipendenti dell'Ente, si rivolgevano al TAR Marche per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, degli atti con cui era stata disposta ed effettuata, in applicazione dell'art. 4, co. 3, della L. n. 724/94, la riduzione del 15% sull'indennità di tempo pieno per il personale medico in attività libero-professionale extramoenia.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL n. 8 n. 401 del 03/04/1996, l'Ente formalizzava la propria volontà di resistere e costituirsi in giudizio, rilasciando procura speciale all'Avv. Andrea Calzolaio del Foro di Macerata.

Il giudizio è stato definito dal TAR Marche con decreto di perenzione n. 1958 del 21/11/08.

Con nota del 17/10/16 (prot. n. 29897 del 19/10/16), l'Avv. Andrea Calzolaio ha chiesto il pagamento, a saldo, di onorari dovuti per l'assistenza legale prestata a favore dell'Ente, relativi a diversi contenziosi, tra cui quello di cui sopra, ammontante ad € 6.540,14.

L'Avv. Calzolaio, nella quantificazione delle spese legali, ha fatto riferimento alle tariffe professionali approvate con D.M. n. 127 dell'08/04/04, considerato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 15 del D.L. n. 1 del 24/01/12 (convertito in L. n. 27 del 24/03/12), in virtù del principio tempus regit actum, non riguarda il contenzioso di cui si tratta, promosso, svoltosi e concluso antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 24/01/12. Gli importi richiesti sono ricompresi nei limiti dei valori individuati dal D.M. n. 127/04 per lo scaglione di riferimento che, nel caso di specie, è corrispondente al valore di controversia "indeterminabile".

Considerato che, al tempo del conferimento dell'incarico de quo, contrariamente a quanto accade oggi, non era "codificato" un percorso per la determinazione preventiva del compenso, è stato chiesto al predetto legale di valutare la possibilità di una riduzione delle parcella, come quantificata nella nota spese trasmessa, anche in considerazione delle perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica.

L'Avv. Calzolaio si è reso disponibile ad applicare una riduzione del 10%, per cui in data 22/01/18 ha emesso la fattura n. 12/PA, di importo pari ad € 5.886,15 (detratto un acconto già corrisposto di € 1.032,91, per cui era stata emessa la fattura n. 227/96), come di seguito meglio specificato:

- Imponibile (detratto acconto fatt. n. 227/96):	€ 4.639,14
- Cap (4%):	€ 185,57
- Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72):	€ 1.061,44
- Totale lordo:	€ 5.886,15
- Ritenuta acconto:	€ 927,83
- Totale:	€ 4.958,32
- Totale da corrispondere:	€ 3.896,88

□ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 5.886,15, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 12/PA del 22/01/18, a titolo di onorario per l'attività professionale resa a favore dell'Ente, nell'ambito della causa n. 324/96 R.G., promossa dinnanzi al Tar Marche da G. G. + 6 (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro la ex ASL 8 di Civitanova, definita con decreto di perenzione n. 1958/08, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -

Nessun allegato.